

**REGOLAMENTO (CE) N. 142/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) Il Belgio dispone ancora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga. Siccome il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale a titolo del regolamento (CE) n. 1517/2003 della Commissione ⁽³⁾ è scaduto il 18 dicembre 2003, occorre aprire una nuova aggiudicazione permanente.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento belga alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 8 343 tonnellate d'orzo da lui detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24.

Articolo 5

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 32.

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 8 343 di tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga
Regolamento (CE) n. 142/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@CEC.EU.INT
